

L'intervento alla Legal week di Milano finanza. Pronte le linee guida ministeriali sul tema

Specializzazioni scaccia crisi

Nordio: unica via per rilanciare la professione forense

DI MICHELE DAMIANI

Le specializzazioni sono la chiave per rilanciare la professione forense, che sta vivendo un momento di crisi. Abbiamo quindi insediato una commissione ministeriale ad hoc l'anno scorso che ha appena terminato i lavori. A breve verranno pubblicate delle linee guida sulle specializzazioni e sull'evoluzione della professione. Sono le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto ieri nella prima giornata della 4^a edizione della Legal week, l'evento organizzato da Milano Finanza dal titolo «Il futuro della legge - L'evoluzione della professione legale», in programma dal 20 al 22 marzo.

Dopo i saluti del Ceo di Class editori Paolo Panerai, la giornata si è aperta con un video saluto del ministro Nordio, che ha messo l'accento sulle difficoltà che sta vivendo l'avvocatura: «la professione legale sta passando un momento di significa-

tiva crisi. Basta osservare i numeri: gli aspiranti avvocati sono in continua diminuzione, visto che erano 25 mila nel 2020 e sono diventati invece 16 mila nel 2022. La professione sembra, quindi, attrarre meno i giovani». Una delle principali soluzioni a questa crisi, secondo Nordio, risiede proprio nelle specializzazioni: «la parola chiave, su cui bisognerà fondare il futuro della categoria, è quella della specializzazione. Penso a mio papà, che nel 1902 che era un buon avvocato di provincia. Ai tempi l'avvocato era una sorta di tuttologo, oggi questo non esiste più. Abbiamo, perciò, formato una commissione ministeriale ad hoc che si è insediata l'anno scorso e che ha appena terminato i lavori, mettendo a punto delle linee guida». Il ministro ha parlato, poi, delle «nuove prospettive che si aprono per gli avvocati», tra cui anche l'albo dei gestori della crisi di impresa «che sarà attivo dal 1° aprile, aggiungendo poi che il ministero ha sotto-



Il ministro Carlo Nordio alla Legal week

scritto una convenzione con Invitalia per il primo popolamento dell'albo. Sottolineato anche l'impegno del governo per velocizzare i rimborsi delle spese legali agli imputati assolti: «nelle note difficoltà economiche, siamo riusciti quasi a raddoppiare il fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti, la cui dotazione è passata da 8 a 15 milioni». Tra le nuove prospettive della categoria, infine, Nordio ha evidenziato l'accelerazione sulla mediazione civile,

provato nel 2015: venivano individuati tre profili di specializzazione (diritto amministrativo, penale e civile) e le modalità per ottenere il titolo (partecipazione a un corso di formazione riconosciuto dal Cnf negli ultimi cinque anni o maturazione di esperienza professionale valutata da un colloquio individuale con rappresentanti ministeriali e della categoria). Il diritto civile prevedeva poi una ulteriore suddivisione di materie di specializzazione, mentre il diritto ammi-

nistrativo e quello penale rimanevano generici. Proprio su questo punto, prima il Tar Lazio e poi il Consiglio di Stato (sentenza 5575/2017) avevano bocciato il decreto, stabilendo come fosse necessaria una ulteriore suddivisione anche per i profili del penale e dell'amministrativo. Inoltre, il colloquio per concedere la specializzazione sulla base dell'esperienza maturata, era considerato troppo «favorevole» per il Cnf, visto che la maggior parte dei componenti era di nomina consigliere. Il Cnf ha così provveduto a modificare il testo e a indicare nuovi settori, con l'avvocato che può quindi specializzarsi in: diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, tributario, internazionale, dell'Unione europea, dei trasporti, della concorrenza, dell'informazione, della persona e della tutela dei diritti umani. Il 12 dicembre 2020, nella Gazzetta ufficiale n. 308, fu pubblicato il decreto 163/2020, che sanciva l'inizio ufficiale delle specializzazioni forensi in Italia.

— © Riproduzione riservata —

Bandi senza compensi, questa volta tocca al Mur

Bandi pubblici a compenso zero, la storia si ripete. Sul portale del reclutamento InPa, infatti, è possibile trovare l'avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Università della ricerca per la selezione di esperti da inserire nel nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca (Near) del dicastero. Il corrispettivo previsto? Zero euro all'anno, come scritto testualmente nella scheda di sintesi del bando, presente sul sito InPa.

Si tratta dell'avviso pubblico per la selezione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, di 15 esperti da inserire nel nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca (Near) del ministero, aperto dall'8 marzo (le candidature potranno essere inviate fino alle 23:48 del 6 aprile). Sono banditi 15 posti, che verranno assegnati a professionisti esperti, con i quali il ministero «provvederà a stipulare contratti di lavoro autonomo a tempo determinato e a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione». «Una vergogna», le parole della presidente del Colap Emiliana Alessandrucci, che ieri ha segnalato l'avviso con una nota. «Purtroppo non è la prima volta che il pubblico sfrutta il lavoro qualificato, e temo che non sarà l'ultima».

In realtà, secondo una sentenza del Consiglio di Stato (07442/2921, si veda ItaliaOggi del 10 novembre 2021) la pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti. In sostanza, secondo palazzo Spada, i principi dell'equo compenso non valgono se il compenso non è proprio previsto dall'avviso. Quindi, se non è prevista una paga, l'equo compenso non vale.

E proprio in questi giorni è in discussione al Senato la nuova norma sull'equo compenso. Oggi il testo è atteso in commissione giustizia a palazzo Madama e dovrà poi tornare alla Camera a causa della modifica operata per risolvere il problema relativo al riferimento ad una norma abrogata dalla riforma Cartabia.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —

Lavoro all'estero, fissati i minimali

Fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel 2023 per i lavoratori occupati in paesi extra Ue. Si tratta del consueto decreto interministeriale (Lavoro-Economia) datato 23 febbraio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo. Alla stesura del decreto partecipa anche il ministero delle finanze, poiché in seguito all'art. 36 della legge n. 342/2000, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate anche per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 8-bis, del Tuir).

Soggetti interessati. Si tratta di datori di lavoro, di seguito individuati, i quali assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in paesi extracomunitari: datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede (anche secondaria) nel territorio nazionale; società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile); società costituite all'estero, in cui persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; datori di lavoro stranieri.

Ambito territoriale. L'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Ue. Ne sono infatti esclusi anche i Paesi aderenti all'accordo See, che continua ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa Ue. Va inoltre precisato che dal 1° aprile 2012, la normativa comunitaria trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera. Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assi-

curazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti. In proposito, la circolare attuativa dell'Inps del 2015 (n. 16/2015) richiama le convenzioni stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea.

Retribuzioni convenzionali. La legge n. 398/1987 stabilisce che la contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extra UE non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, debba calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto. Le citate retribuzioni costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazione. Il calcolo dei contributi dovuti all'Inps (e dei premi all'Inail) per i lavoratori all'estero, dunque, deve avvenire sulla base delle retribuzioni convenzionali. I datori, i quali per il mese da gennaio in poi non siano riusciti a rispettare i nuovi minimali, potranno regolarizzare il periodo (mancano le istruzioni Inps) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Leonardo Comegna

— © Riproduzione riservata —